



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE

Terza sezione civile

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC

nella causa civile iscritta al n. 11213/2023 e promossa da:

Parte_1

PARTE RICORRENTE

Contro

CP_1

PARTE RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 281 decies cpc regolarmente notificato il Sig. *Parte_1* conveniva in giudizio per sentire :

A) accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, co. 3 c.c ; B) Con condanna della società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.

Si costituiva in giudizio la convenuta , la quale chiedeva: A) in via preliminare, dichiararsi inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per inesistenza insanabile di procura; l'incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze per essere competente il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto quale foro esclusivo ai sensi dell'art. 29 del contratto; l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 D.lgs 28/2010 per mancato effettivo e valido esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione; B) in via subordinata e nel merito respingersi tutte le domande avversarie in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto. C) In via istruttoria ordinare alla parte ricorrente l'originale della procura alle liti di cui al ricorso e l'originale della delega in forza della quale il solo rag. *Per_1* ha partecipato alla mediazione.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.

La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 7.05.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni come da note autorizzate e depositate. La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III co. c.p.c.

.....

Oggetto di causa è un contratto di finanziamento stipulato con la Spa in data 7/12/2007 per l'acquisto di una moto marca Suzuki, collocato tramite un punto di vendita di un rivenditore appartenente alla grande distribuzione, srl, di Alessandria , e la richiesta di una linea di credito con carta revolving. Il ricorrente sosteneva la procedibilità dell'azione in assenza di mediazione , in quanto per recente giurisprudenza è stato escluso il credito al consumo dalla sfera di operatività della mediazione obbligatoria , essendo una materia autonoma del diritto che si distingue in modo netto dai contratti bancari e finanziari cui fa riferimento l'art. 5 D. lgs. 28/2010. Asseriva poi che detto contratto violava le norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari in quanto concluso presso un esercizio convenzionato con ma non con un agente in attività finanziaria , come richiederebbe la normativa in questione, e che l'attività del negoziante non si era limitata alla distribuzione di una carta di pagamento ma aveva invece raccolto una proposta contrattuale relativa all'apertura di una linea di credito utilizzabile anche mediante carta di credito di tipo revolving. Riteneva altresì che il contratto doveva considerarsi nullo per avere la parte proponente assunto un obbligo sottoposto a condizione sospensiva meramente potestativa in violazione dell'art. 1355 c.c , nonché per violazione dell'art. 117 TUB per mancanza di trasparenza e correttezza nel rapporto contrattuale tra l'intermediario e il cliente , poiché l'utilizzo di documentazione precontrattuale e contrattuale unitaria per due prodotti finanziari sostanzialmente diversi ,non poteva in alcun modo soddisfare il requisito della forma scritta imposta dalla normativa a pena di nullità.

Costituitasi in giudizio Parte resistente contestava la procura alle liti allegata al ricorso, in quanto la sottoscrizione del ricorrente risultava ictu oculi difforme da quella riportata nel contratto oggetto di causa e chiedeva che venisse ordinata la produzione del mandato in originale al fine di verificare l'apposizione della firma in merito al conferimento dell'incarico.

Eccepiva poi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in favore del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto , in quanto, all'art. 29 del contratto, era stato pattuito il foro esclusivo di residenza del cliente (emigrato dal Comune di Valdina al comune di Milazzo), coincidente peraltro col foro del consumatore previsto dall'art. 63 del Codice del Consumo, che tuttavia non veniva invocato in quanto ciò che si assumeva essere stata violata era , in primis, la pattuizione contrattuale.

Sosteneva inoltre l'improcedibilità della domanda per mancato effettivo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria che, trattandosi di una controversia in materia

di contratti bancari e finanziari, era stato inammissibilmente introdotto e concluso, sia perché attivato cumulativamente con altre nove soggetti diversi, sia perché era comparso in loro rappresentanza, con delega di tutti gli attivanti e presentata su un unico documento, il rag. *Persona_2*. Tale modalità era quindi da considerarsi inaccettabile perché le singole posizioni, essendo distinte e diverse, non potevano essere trattate unitariamente e per di più a mezzo di un rappresentante non munito di adeguata procura.

Deduceva che tale contratto e apertura di credito erano stati sempre utilizzati senza alcuna contestazione da parte del ricorrente, il quale aveva anzi tratto dal rapporto tutti i vantaggi e i benefici richiesti, pur nella convinzione di tale nullità. Riteneva pertanto che lo stesso aveva tenuto una condotta contraria a buona fede e che per tale motivo, in applicazione dell'art. 1338 c.c., doveva essere condannato a risarcire il danno alla parte che aveva continuato ad erogargli il credito in tutti questi anni.

Asseriva poi che in tale ipotesi assumeva rilievo sia l'istituto della decadenza, - intesa come il compimento di quelle attività che devono essere svolte entro un termine perentorio, - come appunto la contestazione dell'estratto conto, sia quello della prescrizione, che ormai era del tutto maturata in relazione ai movimenti bancari risalenti a più di dieci anni fa e mai contestati, la cui azione di ripetizione era peraltro inammissibile in presenza di un conto corrente non ancora estinto.

Nel merito, la convenuta faceva presente che il ricorrente aveva sottoscritto il contratto in ogni sua parte e in maniera del tutto consapevole e che in esso erano stati riportati per iscritto tutti gli elementi essenziali previsti dalla normativa in materia. Conseguentemente nessuna scarsa trasparenza si riscontrava in tale modulo contrattuale, che non poteva essere dichiarato nullo o di nessun effetto, ma poteva, tutt'al più, raffigurare una qualche nullità di protezione.

Sottolineava poi che il ricorrente, invocando la violazione della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, incorreva in errore, in quanto la promozione di carte magnetizzate tramite fornitori di beni convenzionati, all'epoca della stipula del contratto, era ampiamente consentita. L'attività prestata dall'impresa convenzionata era quella di identificare il cliente e semmai di promuovere il contratto, che veniva invece stipulato e concluso direttamente dalla *Persona_2*. Il rivenditore era in sostanza un passacarte. Il collocamento di linea di credito con carta era pertanto consentito a soggetti diversi dagli agenti in attività finanziaria, senza che questo comportasse la violazione della riserva di legge. La situazione era poi mutata radicalmente con l'entrata in vigore del D.Lgs 13 agosto 2010 n. 141, con cui era stato ampliato lo spettro della riserva di legge in favore degli agenti in attività finanziaria, ma poiché si era trattato di una riforma successiva al rapporto qui dedotto, parte resistente sosteneva che non poteva comprendere i contratti stipulati antecedentemente. In egual modo contestava l'applicabilità della comunicazione del 20.4.2010 della Banca d'Italia, poiché contenente raccomandazioni circa la condotta

da tenere in futuro per il rilascio di carte revolving e pertanto, anche questa, poiché successiva alla conclusione del contratto in oggetto, non aveva valore nel caso de quo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si ritengono infondate sia l'eccezione sulla procura alle liti sollevata da parte convenuta, sia la relativa richiesta di produzione in originale di suddetta procura. Tale richiesta avrebbe avuto lo scopo di comparare le due firme di “ *Parte_1* “, - quella apposta sul contratto e quella apposta sulla procura-, in quanto quest'ultima, a parere di parte resistente, veniva ritenuta difforme da quella riportata sul contratto. Tale assunto non merita però accoglimento. Il motivo consiste nel fatto che la discrepanza eccepita dalla *Parte_1* non è giustificata da elementi o argomentazioni, né evidenti, né validi (rilevabili ictu oculi), ma semmai di personale convincimento, e la richiesta così come formulata avrebbe solo determinato una protrazione della fase istruttoria priva di qualsiasi utilità. La contestazione sulla difformità avrebbe dovuto essere specifica e determinata e avrebbe dovuto essere accompagnata da dati di riscontro. Sarebbe stato onere del resistente, quindi, fornire la prova della non autenticità di una sottoscrizione, eventualmente producendo documenti adeguati e atti a corroborare il proprio assunto: onere che nel caso di specie non è stato in alcun modo assolto. Da qui la valutazione della non necessità della produzione.

Ugualmente infondata è l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte resistente in favore del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in quanto la clausola contrattuale, all'art 29, prevedeva testualmente che “unico foro esclusivo sarà quello di competenza del consumatore” , e nessuna designazione convenzionale al foro di Barcellona Pozzo di Gotto in via esclusiva veniva nella specie concordata dalle parti, le quali rimandavano solamente al foro del consumatore. Il Foro del consumatore era nella specie il Foro di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) poiché il sig. *Pt_1* lì risiedeva, ma nessuna specifica pattuizione a favore dello stesso veniva chiaramente disposta. Infatti la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territorialmente stabilito dalla legge, attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (Cass. 18.04.2000 n. 5030 – Cass. 4.03.2005 n. 4757) .

Va altresì respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dall'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, per i motivi che seguono, anche se parimenti non accoglibile è l'assunto di parte ricorrente in merito alla procedibilità dell'azione in assenza di mediazione obbligatoria.

Va innanzitutto precisato che, in linea con l'interpretazione resa da questo Tribunale riguardo all'obbligatorietà della mediazione in una fattispecie analoga alla presente (Trib. Firenze , sent. n. 318/2024 Dott. Castagnini), il rapporto negoziale di cui è causa può

ricondursi alla nozione di contratti bancari e finanziari prevista dal d.lgs 28/2010, dal momento che si tratta di contratti di finanziamento disciplinati dal TUB e che le banche e gli intermediari finanziari sono i soggetti autorizzati ad erogare finanziamenti a titolo professionale e, conseguentemente, sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia.

Chiarito ciò, la Suprema Corte ha stabilito che nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs 28/2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore. Il novellato art. 8, entrato in vigore il 30.06.2023, e come tale applicabile, *ratione temporis*, al procedimento mediatorio in esame, introdotto con domanda del 6.10.2023, stabilisce al comma 4 che “le parti in presenza di giustificati motivi possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia...”. Tale normativa nel periodo emergenziale, è stata resa più flessibile in quanto il legislatore, vista la difficoltà di rispettare gli incontri in presenza, ha statuito la possibilità di svolgere gli incontri di mediazione in via telematica, e la riforma Cartabia, con l'introduzione del nuovo art. 8 bis del D.lgs 28/2010, ha ampliato l'accesso a tale modalità. Infatti al comma 2 si prescrive: “ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza”.

Orbene dalla lettura del verbale del procedimento di mediazione in atti del 5.12.2023, attivato presso l'Organismo CP_2 di Firenze, risulta che sono comparsi in video conferenza il ricorrente, altri soggetti come lui proponenti, e il rag. Persona_2 in loro rappresentanza, quale soggetto delegato. Dall'incontro emerge che le parti non addivenivano ad una conciliazione della controversia, ma sulla base di tali risultanze appare provato che il procedimento di mediazione veniva regolarmente ed effettivamente attivato, e che la parte era presente telematicamente, e non assente senza giustificato motivo come erroneamente affermato da

Occorre poi rilevare, contrariamente all'assunto di parte resistente, la insussistenza dei dedotti motivi di invalidità della mediazione “cumulativa”, non ravvisandosi alcuna preclusione normativa in tal senso e potendosi sostanzialmente ritenersi giustificata dalla connessione oggettiva fra le varie domande proposte, rappresentanti un unico centro di interesse e cioè quello di ottenere una pronuncia di nullità contrattuale per finanziamenti conclusi con carta revolving. L'eccezione di improcedibilità è stata quindi superata dalla mediazione svolta nel corso del giudizio, seppure senza accordo, che ha assorbito ogni altra questione dedotta in merito.

Non accoglibile è poi quanto sostenuto da Persona_1 là dove ritiene che il contenuto degli estratti conto e le varie comunicazioni inviate al ricorrente, e mai contestate, devono considerarsi come approvati, in quanto il Sig. Pt_1 non contesta la verità effettuale e contabile delle singole annotazioni, o la loro conformità a rapporti obbligatori inter partes, bensì la validità delle varie pattuizioni. Il ricorrente non è pertanto impedito nel sollevare contestualmente eccezioni in ordine alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano gli addebiti, senza che tale condotta lo faccia incorrere in una attività ontologicamente opposta alla volontà di chiedere la nullità contrattuale.

La declaratoria di nullità richiesta conserva un interesse concreto ed attuale, dal momento che la pronuncia di nullità contrattuale è la più grave forma di invalidità negoziale, poiché esprime una valutazione negativa del contratto che presenta un vizio strutturale o un profilo di illiceità. La Banca quindi non può lamentarsi della tempistica con cui il ricorrente ha proceduto all'azione di accertamento, non potendo questo comportamento essere censurato per aver agito il sig. *Pt_1* giudizialmente solo una volta appresa l'illegittimità della pattuizione. L'iniziativa giudiziaria in essere non può quindi essere imputabile a comportamenti scorretti o in violazione del principio di buona fede, dal momento che il ricorrente ha provveduto periodicamente agli adempimenti frutto del contratto, nell'ignoranza dell'invalidità dello stesso. Ora nel caso di specie l'interesse a non eseguire più i pagamenti fissati nel contratto e alle condizioni economiche così come pattuite, profila di per sé, una volta accertata la nullità del contratto, un interesse valido e concreto per agire in giudizio, a prescindere da ulteriori richieste di condanna. Non è infine condivisibile l'assunto secondo il quale le nullità del contratto, qualora fossero configurabili, appartenerebbero tutt'al più al genus cosiddetto di "protezione", - una forma cioè peculiare di nullità parziale, dove la presenza di una clausola nulla non inficia l'intero contratto, - in quanto lo stesso viola norme che sono poste alla tutela di interessi generali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418 cc, come l'assenza della forma scritta, che rappresenta appunto un requisito essenziale.

Da qui parimenti infondate sono poi le eccezioni di prescrizione e decadenza invocate dalla Banca. In punto di decadenza va ricordato come, secondo l'opinione prevalente e condivisibile, l'estratto conto bancario sia considerato soltanto un documento contabile, atteso che le relative operazioni bancarie in esso riassunte e menzionate rappresentano l'esecuzione di un unico negozio da cui derivano il credito e il debito della banca verso il cliente. Pertanto la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto, rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo contabile, ma non sotto quelli della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano le partite inserite nel conto. (Cass.n. 20221/2015, Cass. n. 26318/2008, Cass. n. 18626/2003) . Per quanto attiene poi al termine di prescrizione, quello applicabile è quello decennale ex art. 2946 cc, e sul punto è intervenuta la Suprema Corte (Cass. 15 gennaio 2013, n. 798), rilevando che il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione non decorre, né dalla data di chiusura del conto, né dall'annotazione dell'addebito o dell'accredito, ma ciò che rileva è se il correntista abbia versato somme di denaro alla banca con finalità di adempimento del debito o no. La soluzione si fonda dunque sul discrimen tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie: se i versamenti effettuati dal correntista sono al di sotto del fido concesso dalla Banca non hanno natura solutoria, in quanto funzionali al ripristino della provvista del conto corrente; se invece sono extra fido, ovvero sul conto passivo non assistito da apertura di credito, hanno natura solutoria. Nella fattispecie in esame, essendo il credito revolving, come si vedrà, una forma di apertura di credito nella quale il fido si ricostituisce man mano che si effettuano i rimborsi, consentendo all'utilizzatore di effettuare ulteriori spese, i pagamenti effettuati presentano una natura prettamente ripristinatoria e non solutoria in favore della Banca. Il dies a quo del termine di prescrizione non può quindi

iniziare a decorrere né dalla stipula del contratto, né tanto meno dalla contabilizzazione degli interessi, ma dal pagamento dell'ultima rata (nello specifico avvenuto a gennaio 2022) . Né rileva poi il fatto che nel caso di specie il conto corrente non sia ancora estinto in quanto , sulla base dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 798/2013), il correntista, ove il conto corrente sia sempre in essere, non potrà proporre azione di ripetizione dell'indebito non avendo la banca esatto la restituzione del saldo finale, ma potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui gli addebiti contra legem si basano.

Nel merito la domanda di nullità del contratto del ricorrente è fondata e merita accoglimento.

La tesi sostenuta dalla domanda attorea, che fonda la corretta qualificazione della controversia in concessione del credito e del suo oggetto, costituito dal rilascio di carta pubblica dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1 , co. 1, lettera N, è riservata ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.....". In tale direzione propendono anche le circolari della Banca di Italia , chiarendo ,che proprio in relazione alla promozione finanziaria avente ad oggetto carte "revolving", è vigente l'obbligo degli intermediari finanziari di avvalersi di agenti in attività finanziaria, ovvero di figure professionali specificatamente disciplinate ai fini della promozione e della conclusione di contratti di finanziamento, con la conseguenza che, qualora tale attività sia posta in essere direttamente dall'agente commerciale, essa dovrà ritenersi nulla, sempre che risulti dimostrato il reale utilizzo dello strumento di credito. (Conf.ABF collegio Napoli 9474/15, conf.ABF Roma 3574/12.) Nel caso in esame appare chiaro, dalla documentazione prodotta dal ricorrente, che il Sig. Pt_1 sottoscriveva in data 7/12/2007 con un contratto di finanziamento per l'acquisto presso un rivenditore autorizzato di una moto marca Suzuki e aderiva contestualmente all'apertura di una linea di credito. Ne deriva che l'attività del rivenditore non si era limitata alla sola raccolta della proposta contrattuale del richiedente, per poi trasmetterla alla come sostiene parte convenuta, ma si era anche oltre modo sviluppata con l'apertura di una linea di credito utilizzabile tramite una apposita carta revolving rilasciata dalla banca e non finalizzata unicamente all'acquisto del bene venduto dal rivenditore, in totale violazione dunque della richiamata normativa. In proposito occorre osservare come la carta di credito revolving non era solo una carta di pagamento , ma era soprattutto uno strumento per ottenere credito. Vanno quindi disattese le eccezioni sollevate da parte resistente tese a dare una interpretazione dell'art. 3 del D.lgs 374/99 diversa da quella fino ad oggi consolidata, anche in merito alla non applicabilità della normativa succeduta alla conclusione del contratto , in quanto detta normativa è di natura pubblicistica, volta cioè a regolamentare e disciplinare il settore del credito , e persegue quindi un interesse che trascende il diritto del singolo cliente. La sua violazione comporta , pertanto, la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418 cc, per violazione di norma imperativa. Né è parimenti condivisibile la tesi del resistente in relazione all'applicabilità della riserva di legge di cui all'art 2 del d. MEF n. 485/2001 ,con la quale si dispone la deroga alla richiesta di qualificazione del personale, poiché essa è limitata al finanziamento del bene

contestualmente venduto e alla distribuzione di carte di pagamento , cioè al caso di operazioni semplici e di importo contenuto. Nel caso di specie l'attività del negoziante non si era tradotta in una semplice distribuzione di una carta di pagamento, ma si era concretizzata nella raccolta di una domanda relativa ad una vera e propria linea di credito, di tipo revolving, non finalizzata all'acquisto del bene da lui venduto, ma finalizzata a concedere credito al titolare , che poteva acquistare pur in difetto di diponibilità , salvo poi rimborsare il dovuto secondo le modalità e condizioni concordate. In sostanza l'attività prestata dal rivenditore non ha riguardato un'operazione di credito al consumo in senso stretto ai sensi del decreto sopra richiamato , ma ha sconfinato l'ambito prescritto, in violazione della richiamata normativa primaria e regolamentare. Il contratto nullo non può produrre effetti. Pertanto da tale declaratoria, che accoglie la domanda del ricorrente, deriva la conseguenza che il rimborso del capitale utilizzato dal Sig. **Pt_1** alla deve esser gravato degli interessi secondo il tasso legale tempo per tempo vigente ai sensi dell'art. 1284, co. 3 c.c , quale corrispettivo minimo ex lege per aver comunque goduto delle somme ricevute a far data dal primo utilizzo della linea di credito ,e non quello previsto nel contratto.

Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, trattandosi di causa documentale, con esclusione della fase istruttoria e decisoria, in considerazione poi del fatto che il difensore risulta aver già avanzato analoghe domande anche presso questo Tribunale, e con riferimento alle cause di valore indeterminabile.

P.Q.M

- Rigetta le eccezioni preliminari;;
- accerta e dichiara la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving, oggetto di causa;
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente di rimborsare il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente;
- Condanna parte resistente a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio che si liquidano in Euro 849 per compensi ed Euro 145,50 per esborsi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
- Distrae il pagamento delle spese processuali in favore del difensore di parte ricorrente.

Si comunichi

Firenze, 7 Giugno 2024

La Giudice
Dott.ssa Federica Samà

